



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB010/106 DEL 2.7.2024

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

Ufficio Selezione e Formazione

Oggetto: Bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. di cui alla Determinazione n. DPB010/2 del 17.1.2018. Procedura di mobilità relativa a n. 9 posti di Specialista Amministrativo, Cat. D1 (attuale Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione). Revoca ex art. 21-quinquies Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l’art. 21-quinquies “*Revoca del provvedimento*” secondo cui “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo*”;
- la Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i., rubricata “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*” ed in particolare l’art. 3, comma 8, che prevede che “*Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*”;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 774 del 22.11.2016, recante “*Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2016 – 2018: nuova dotazione organica e piani assunzionali anni 2016 – 2018*”, che ha tra l’altro previsto l’assunzione a tempo indeterminato di n. 19 unità per l’anno 2016 e di ulteriori n. 33 unità per l’anno 2017;
- la D.G.R. n. 471 dell’8.9.2017, recante “*Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2017 – 2019: nuova dotazione organica e piano assunzionale anno 2017. Attivazione Procedure*”;



GIUNTA REGIONALE

di Rafforzamento Amministrativo”, che ha rimodulato il piano assunzionale per l’anno 2017, prevedendo l’assunzione di n. 45 unità a tempo indeterminato;

- la Determinazione n. 1/DPB010 del 30.10.2017 con cui sono state avviate le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato delle figure previste nel piano assunzionale dell’anno 2017 ed è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica la comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 694 del 24.11.2017, recante “D.G.R. n. 471 del 08.09.2017: attivazione procedure ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Approvazione schede Job Description. Parziale modifica D.G.R. n. 13 del 13.01.2014 recante: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 457 dell’8.6.2001 avente ad oggetto: Disciplina sulla mobilità del personale – criteri e modalità di attuazione. Approvazione”;

PRESO ATTO:

- che alle previsioni dei suindicati provvedimenti si è data attuazione attraverso la pubblicazione di apposito Bando di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con Determinazione n. DPB010/2 del 17.1.2018, per la copertura, a tempo indeterminato, dei posti previsti nei suddetti piani del fabbisogno 2016 – 2018 e 2017-2019 di cui alle succitate deliberazioni di Giunta, per complessive n. 64 unità;
- che il Bando procede all’indizione, nello specifico, di n. 16 procedure di mobilità volontaria esterna tra cui quella per la copertura di n. 9 posti di Specialista Amministrativo Cat. D1 (attuale Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) presso i Dipartimenti della Giunta Regionale;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. DPB010/20 del 26.3.2018, con cui sono state nominate le Commissioni esaminatrici per i profili professionali oggetto dell’Avviso, tra cui quello in interesse;
- le Determinazioni n. DPB010/29 del 27.4.2018, n. DPB010/56 del 12.9.2018, n. DPB010/68 del 30.10.2018, n. DPB010/81 del 26.11.2018, n. DPB010/4 del 30.1.2019, n. DPB010/17 del 15.3.2019, DPB010/83 del 28.8.2019, n. DPB/151 del 25.11.2022 e n. DPB/118 del 22.11.2023, con cui è stata di volta in volta modificata la composizione della commissione esaminatrice della procedura per il profilo di Specialista Amministrativo Cat. D1;

PRESO ATTO:

- che tutte le procedure di mobilità volontaria esterna sopra richiamate si sono concluse, con il passaggio nei ruoli della Giunta Regionale del personale interessato nei singoli profili, ad eccezione di quella per la copertura dei posti di Specialista Amministrativo, che non è stata medio tempore definita;
- che – in ordine alla suddetta procedura per il profilo di Specialista Amministrativo – sono decorsi oltre cinque anni dalla pubblicazione del bando di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con Determinazione n. DPB010/2 del 17.1.2018;

ATTESO in ogni caso che, con determinazione n. DPB/24 del 28.02.2022, si è provveduto all’immissione nei ruoli regionali, per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 20 del CCNQ del 4 dicembre 2017, tramite cessione del contratto di lavoro, di **una unità con profilo professionale Specialista Amministrativo**, a valere sui posti programmati con le sopra richiamate delibere di programmazione del fabbisogno 2016-2018 (D.G.R. 774/2016 e D.G.R. 471/2017), per il profilo di “Specialista Amministrativo – D1;

ATTESO INOLTRE:



GIUNTA REGIONALE

- che sono state previste nei piani del fabbisogno di personale approvati con le D.G.R. n. 461 del 20.7.2021 e s.m.i. (come integrata e rimodulata, sul punto, dalla D.G.R. n. 840 del 17.12.2021), n. 270 del 27.5.2022 e n. 78 del 17.2.2023, procedure di mobilità esterna, con priorità per il personale in comando presso la Giunta Regionale ex art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- che, a seguito dell'espletamento delle indicate procedure di mobilità esterna, quanto ai soli profili amministrativi compresi nell'attuale Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D3 e Cat. D1), risultano inserite nell'organico della Giunta le unità di personale di seguito riassunte:

ANNO	ESTREMI D.G.R. PIANO FABBISOGNO	N. UNITA'	PROFILO PROFESSIONALE
2021	DGR n. 461 del 20.7.2021 e s.m.i. come rimodulata dalla DGR n. 840 del 17.12.2021	n. 8	n. 3 Funzionari Esperti Amministrativi (ex Cat. D3) n. 5 Specialisti Amministrativi (ex Cat. D1)
2022	DGR n. 270 del 27.5.2022	n. 1	n. 1 Funzionario Esperto Amministrativo (ex Cat. D3)
2023	DGR n. 78 del 17.02.2023	n. 5	n. 5 Specialisti Amministrativi (ex Cat. D1)
TOT. TRIENNIO		n. 14	Di cui n. 4 Funzionari Esperti (ex CAT. D3) e n. 10 Specialisti Amministrativi (ex CAT. D1)

RILEVATO altresì che sono state espletate procedure di concorso pubblico a tempo indeterminato, in attuazione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021, 2020 - 2022 e 2021 – 2023, per varie categorie e profili professionali, tra cui anche quello oggetto della procedura di cui sopra, avvalendosi delle previsioni di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i., medio tempore intervenuta;

RICHIAMATA in particolare la procedura di concorso pubblico per n. 3 posti di Specialista Amministrativo Cat. D1, indetta con Determinazione n. DPB010/86 del 21.12.2020 in attuazione delle previsioni del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021, annualità 2019 di cui alla DGR n. 853 del 27.12.2019;

PRESO ATTO che la suddetta procedura si è conclusa con la sottoscrizione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti vincitori e degli idonei, all'esito degli scorrimenti disposti in base alle successive programmazioni delle assunzioni, sino all'esaurimento della graduatoria, e che si è proceduto all'assegnazione delle unità di nuova assunzione ai Dipartimenti ed alle altre Strutture della Giunta Regionale;



GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO:

- che, per l'appunto, le succitate assunzioni di personale a tempo indeterminato con il suddetto profilo di “*Specialista Amministrativo*”, sia a seguito di procedure di concorso pubblico, sia per effetto di mobilità esterne di personale già in comando presso l'Ente, inducono a considerare non più attuale l'interesse posto alla base della procedura in oggetto;
- che, inoltre, alla luce del lunghissimo lasso di tempo intercorso dall'indizione della procedura, pari ad oltre cinque anni, e delle mutate esigenze organizzative sopra descritte, occorre riconsiderare l'attualità delle motivazioni sottese all'indizione della procedura in oggetto;
- che, come da conclamata giurisprudenza, per principio pacifico, la revoca di un bando di selezione pubblica rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (*ex multis*, Consiglio di Stato Sez. VII n. 11542 del 29.12.2022, Sez. III n. 4554 dell'1.8.2011 e Sez. V n. 582 del 24.1.2020);
- che, come sancito anche dal Consiglio di Stato (Sez. III n. 5026 del 29.11.2016, “*In via generale, la revoca dei provvedimenti amministrativi, disciplinata dall'art.21-quinquies della L. n. 241 del 1990 (e introdotta dall'art.14 della L. n. 15 del 2005), si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc (e, quindi, non retroattiva), di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art.21-quinquies (per come modificato dall'art.25, comma 1, lett. b-ter, D.L. n. 133 del 2014) con formule lessicali (volutamente) generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario (tranne che per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici)” e che “*A differenza del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto rimosso d'ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21-quinquies l. cit. (e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica), sicchè il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente*”;*
- che, coerentemente con tale indirizzo generale, lo stesso bando di indizione della procedura, all'art. 6 “*Disposizioni finali*”, prevede per l'appunto che “*L'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine per la presentazione delle domande nel caso in cui nessuna, tra quelle pervenute, sia ritenuta idonea, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente o della revisione della programmazione del fabbisogno di personale*”;
- che appare evidente il mutamento della situazione di fatto sottesa alla pubblicazione degli avvisi in oggetto, atteso il sopraggiungere di assunzioni da graduatorie a tempo indeterminato *medio tempore* approvate e di mobilità esterne di personale già in comando, e del conseguente inserimento nei ruoli dell'Ente del personale corrispondente alle professionalità richieste nell'avviso in oggetto, che rendono non più attuale l'interesse all'espletamento della selezione;



GIUNTA REGIONALE

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per le motivazioni sopra espresse, di procedere alla revoca della procedura di mobilità interna volontaria per la copertura di n. 9 unità di Specialista Amministrativo indetta con Determinazione n. DPB010/2 del 17.1.2018;

VISTA la LR n. 77/1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Per tutto quanto esposto in narrativa

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo quale sua parte integrante e sostanziale,

1. Di revocare la procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. indetta con Determinazione n. DPB010/2 del 17.1.2018 per la copertura di n. 9 posti di Specialista Amministrativo;
2. Di pubblicare il presente provvedimento nell'area “Concorsi” e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Giunta Regionale.

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

Avv. Dania Aniceti

(firmato digitalmente)